

Caro Mister Fidanza,

grazie per la mail del 10 ottobre 2011 concernente il turismo della spiaggia e la risoluzione recentemente approvata dal Parlamento Europeo con specifico riferimento al paragrafo 56 che ha rilevato qualche potenziale effetto negativo che la piena applicazione della Direttiva 2006/123/EC (la "Direttiva Servizi") potrebbe scatenare sugli operatori balneari che a suo parere sono piccole e medie imprese specialmente in Italia.

Uno degli obiettivi principali della Direttiva Servizi è di facilitare l'esercizio delle attività economiche per SMEs come ha indicato la Commissione interna nella comunicazione del 25 giugno 2008 (anche conosciuta come Small Business Act per l'Europa) che la individua come una vera e propria chiave per l'attuazione della politica europea a favore delle piccole e medie imprese. Pertanto la Commissione comunitaria considera che l'applicazione della Direttiva Servizi svolgerà un ruolo positivo per la crescita delle SMEs.

Per assicurare che gli operatori balneari ed in particolare le SMEs possano gestire la loro attività anche in presenza di risorse limitate e delle nuove norme tecniche dettate dall'art. 12 della Direttiva Servizi, è necessario che le competenti autorità limitino il numero delle autorizzazioni e – come appare nel caso delle concessioni balneari citato dal Honourable Member – attraverso una procedura di selezione che garantisca la trasparenza ed un trattamento equo nei confronti dei potenziali candidati. Pertanto, così come disposto dalla stessa previsione, queste autorizzazioni non possono essere rinnovate automaticamente né comportare alcun vantaggio al titolare della concessione scaduta o ad altri soggetti che hanno particolari legami con il titolare medesimo.

Particolarmente rilevante sulla questione delle concessioni balneari è l'art. 12 (3) che chiarisce come gli Stati Membri possono considerare una gamma ampia di criteri quando stabiliscono le regole che saranno applicate dalle autorità competenti nell'ambito della selezione. Tali criteri possono includere motivi come la protezione dell'ambiente la preservazione del patrimonio culturale a patto che la loro applicazione sia conforme ai principi generali di non discriminazione, necessità e proporzionalità.

In particolare la direttiva Servizi non esclude adeguate misure compensative per gli investimenti realizzati in precedenza dagli attuali operatori a patto che gli stessi principi vengano rispettati. Similmente la durata delle nuove autorizzazioni potranno essere stabilite dalle autorità competenti nazionali sulla base del caso per caso tenendo conto delle particolarità del settore e di tutte le altre circostanze rilevanti. La durata dovrebbe essere fissata per garantire ai titolari delle concessioni di recuperare il costo subito per la realizzazione degli interventi e per permettere un giusto reddito del capitale investito.